



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO

degli ISTITUTI e STRUMENTI

di

PARTECIPAZIONE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 70 in data 28.11.2013
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 in data 26.02.2015
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 in data 21.03.2024
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 25 in data 25.06.2026

TITOLO I – FINALITA'

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 2 - Istituzione e composizione del Registro delle Libere Forme
Associative

Art. 3 - Scopo del Registro

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 5 - Domanda di iscrizione

Art. 6 - 1^ iscrizione

Art. 7 - Aggiornamento/revisione del Registro

Art. 8 - Integrazione del Registro

Art. 9 - Cancellazione

Art. 10 - Richiesta di pareri

Art. 11 - Consulte

Art. 12 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 13 - Iniziativa popolare

Art. 14 - Accordi su progetti

Art. 15 - Accesso alle informazioni

TITOLO III - REFERENDUM COMUNALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 16 - Principi ispiratori

Art. 17 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

Art. 18 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

Art. 19 - Data di effettuazione dei Referendum

Art. 20 - Disciplina della propaganda referendaria

CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA CONSILIARE

Art. 21 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo

CAPO III REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO/PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE SENZA QUORUM

Art. 22 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo e
consultivo/propositivo senza quorum di iniziativa popolare

Art. 23 - Caratteristiche dei moduli per la raccolta delle sottoscrizioni

Art. 24 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum

Art. 25 - Presentazione della richiesta di Referendum

Art. 26 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

Art. 27 - Ammissibilità della richiesta di Referendum

- Art. 28** - Data di svolgimento del Referendum
Art. 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo
Art. 30 - Riformulazione del quesito referendario

CAPO IV

INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

- Art. 31** - Formalizzazione della proposta di Referendum
Art. 32 - Indizione del Referendum
Art. 33 - Individuazione delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo
Art. 34 - Avvisi di convocazione
Art. 35 - Uffici di Sezione
Art. 36 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione
Art. 37 - Schede per il referendum
Art. 38 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali
Art. 39 - Costituzione del seggio
Art. 40 - Scrutinio dei voti
Art. 41 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione
Art. 42 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum
Art. 43 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

CAPO V

NORME FINALI

- Art. 44** - Norma di rinvio

TITOLO IV – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 45** - Assemblee pubbliche per i nuovi residenti
Art. 46 - Assemblee pubbliche di partecipazione all'attività dell'ente
Art. 47 - Supporto alla vita e all'attività di gruppi, partiti, movimenti, associazioni
Art. 48 - Utilizzo bacheche
Art. 49 - Disposizioni finali

TITOLO I FINALITA'

ART. 1 – Scopo ed ambito di applicazione

1. L'Amministrazione Comunale di Agrate Brianza riconosce nei principi della democrazia diretta e partecipativa l'indispensabile complemento della democrazia rappresentativa per perseguire nel modo più efficace la tutela dei diritti dei cittadini agratesi. Il concorso del maggior numero possibile di persone permette agli individui di cimentarsi come cittadini e non come membri della sfera privata, favorendo per quanto possibile il fiorire e il moltiplicarsi di nuovi spazi pubblici di iniziativa e di responsabilità.
2. Consapevoli che la democrazia partecipativa abbia anche una portata sociale perché può aiutare a ricostituire solidarietà, a ricucire il tessuto sociale, e che possa procedere di pari passo con la rinascita delle comunità attiva, della ricostituzione della solidarietà di vicinato, il Comune di Agrate Brianza si prefigge lo scopo di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e di stimolare i singoli o i gruppi di cittadini a confrontarsi ed elaborare proposte volte a favorire il bene comune e l'interesse pubblico.
3. Il Comune di Agrate Brianza riconosce in tal senso la primaria funzione di associazioni, partiti politici e movimenti quali luoghi di elaborazione, proposta e primo stadio della partecipazione e li supporta concretamente mettendo loro a disposizione spazi e strumenti in quanto costituiscono un patrimonio importante sia dal punto di vista quantitativo che per la qualità delle attività che svolgono sul territorio.
4. Il Comune garantisce e promuove, altresì, la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'attività dell'Ente, allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine valorizza le libere forme associative senza fini di lucro e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione.
5. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 267/2000, la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, valorizzando le libere forme associative e di consultazione della popolazione individuate negli istituti di partecipazione quali:
 - a) Registro delle libere forme associative;
 - b) Richieste di pareri
 - c) Consulte comunali;
 - d) Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati;
 - e) Iniziative popolari (referendum);

6. Allo stesso modo si definiscono e disciplinano anche gli strumenti partecipativi comprendendo tutti gli organismi promossi da cittadini, gli spazi e i processi partecipativi destinati ai cittadini, in particolare:
- a) Consiglio Comunale dei Ragazzi, la Consulta Migranti per i quali si rimanda ai relativi regolamenti comunali;
 - b) Associazioni, gruppi organizzati con finalità dichiarata, rappresentanze sindacali, partiti e movimenti purchè ispirati a principi di carattere democratico e conformi ai valori democratici e costituzionali e riconosciuti a livello nazionale.
 - c) Istituzioni scolastiche del territorio e organismi a loro collegati e riconosciuti;
 - d) Assemblee Pubbliche per nuovi residenti;
 - e) Assemblee Pubbliche di partecipazione all'attività dell'Ente;
 - f) Spazi fisici quali locali e bacheche di proprietà comunale.
7. Il presente regolamento riconosce altresì pur non volendoli esplicitamente disciplinare, quei processi partecipativi occasionali e/o spontanei che, per loro natura, si compongono in maniera non formale a seconda dei gruppi e dei temi in oggetto, valutando che anche le occasioni di confronto informale contribuiscono allo sviluppo di almeno una parte dei processi partecipativi.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 2 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. E' stato istituito con deliberazioni di Giunta Comunale n. 127 in data 20.4.2000 e n. 397 in data 20.12.2000 il Registro Comunale delle Libere Forme associative ai sensi e per i fini degli articoli 40 – 41 – 42 dello Statuto Comunale di Agrate Brianza.
2. Il presente Titolo disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento del Registro delle Libere Forme associative, le forme di partecipazione delle Associazioni alla vita Amministrativa del Comune ed i sostegni che l'Amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni.
3. Il Registro delle Libere Forme associative è suddiviso nei seguenti ambiti: socio-assistenziale, culturale, sportivo.
4. E' istituito lo Sportello per le Associazioni presso l'Ufficio Segreteria, per la gestione del Registro delle Libere Forme associative.

ART. 3 - SCOPO DEL REGISTRO

1. Le Associazioni iscritte al Registro delle Libere Forme associative potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione di riunione secondo le modalità stabilite dall'art. 41 dello Statuto Comunale e del Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi al Registro delle Libere Forme associative tutte le Associazioni liberamente costituite ed operanti sul territorio del Comune di Agrate Brianza, che sono costituite in forma di associazioni semplici, associazioni dilettantistiche sportive, associazioni di promozione sociale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Non abbiano finalità di lucro;
 - b) Si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
 - c) Svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 3 dell'art. 2;
 - d) Operino sul territorio di Agrate Brianza da almeno tre anni e possano documentarlo.
2. Non costituiscono requisiti per l'iscrizione al Registro delle Libere Forme associative la forma giuridica prescelta dalla Associazione, né la sua organizzazione interna.

3. Sono comunque esclusi dal Registro delle Libere Forme Associative i partiti politici, i movimenti e le Associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori.

ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro delle Libere Forme Associative è concessa su domanda scritta presentata dal Presidente dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata allo Sportello per le Associazioni su apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio e contenente:
 - a) la denominazione ufficiale dell'Associazione/Gruppo;
 - b) l'ambito del Registro delle Libere Forme Associative per cui si chiede l'iscrizione;
 - c) una breve relazione delle attività svolte nell'anno precedente la richiesta;
 - d) il numero dei cittadini aderenti suddivisi in residenti e non residenti nel Comune;
 - e) le generalità del Presidente dell'Associazione;
 - f) l'indirizzo della sede o del recapito cui far pervenire le comunicazioni;
 - g) la dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
 - h) nei casi indicati dal comma 3, dell'articolo 4, gli estremi che consentano le verifiche del caso.
3. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati l'atto costitutivo, lo Statuto dell'Associazione e l'elenco aggiornato dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.

ART. 6 – 1^ ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione viene valutata dalla Giunta Comunale che, previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti e tenuto conto del numero degli aderenti, esprime per iscritto parere motivato sulla sua accoglibilità o meno entro sessanta giorni dalla presentazione.
2. Tramite lo Sportello per le Associazioni, la Giunta Comunale può richiedere l'integrazione della documentazione di cui all'articolo 5, ovvero

ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione del Registro delle Libere Forme Associative. Il tempo intercorrente tra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 1.

3. Se la domanda viene accolta, l'Associazione viene iscritta nel Registro delle Libere Forme Associative.
4. In caso di non accoglimento della domanda, la Giunta Comunale, tramite lo Sportello per le Associazioni, ne comunica le motivazioni. Contro il predetto provvedimento, l'Associazione interessata potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 7 – AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

1. Le Associazioni iscritte al Registro delle Libere Forme Associative hanno l'obbligo di comunicare per iscritto allo Sportello per le Associazioni ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione; in modo particolare qualsiasi variazione relativa alla composizione dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. E' istituito un archivio digitale comune, consultabile da tutti gli uffici, comprensivo di ogni documentazione pervenuta dalle Associazioni/Gruppi iscritti nel Registro.
3. E' obbligo per ogni Settore che ha la competenza dell'istanza aggiornare l'archivio digitale comune, di cui al precedente comma, al fine di mettere a disposizione di ogni altro settore la consultazione e l'utilizzo, ciascuno per le proprie competenze, della documentazione pervenuta al Comune.
4. Il Registro delle Libere Forme Associative è soggetto d'ufficio a revisione triennale.
5. Entro il mese di gennaio dell'anno previsto per la revisione triennale, le Associazioni iscritte al Registro delle Libere Forme Associative devono, su invito dello Sportello per le Associazioni dovranno:
 - a) presentare per iscritto una relazione delle attività svolte nell'anno precedente.
 - b) confermare con apposita dichiarazione il permanere dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
6. Tutte le comunicazioni scritte dalla Associazione alla Amministrazione Comunale devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Associazione.

ART. 8 – INTEGRAZIONE DEL REGISTRO

1. Le Associazioni che maturano i requisiti di iscrizione successivamente alla data di formazione del registro o della revisione triennale, possono presentare la domanda di iscrizione entro il 15 ottobre di ogni anno con le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.
2. L'esame delle domande da parte della Giunta Comunale, come indicato all'art. 6, avviene entro il mese di novembre e l'iscrizione al registro decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 9 – CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal Registro delle Libere Forme Associative avviene, in qualunque momento, su richiesta scritta del Presidente dell'Associazione.
2. La cancellazione è disposta dalla Giunta Comunale quando si verifica uno dei seguenti casi:
 - a) L'Associazione non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 4;
 - b) L'Associazione non presenti, entro sessanta giorni dalla richiesta, quanto previsto ai punti a) e b) del paragrafo 5 di cui all'articolo 7;
 - c) L'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione dei contributi, spazi e delle altre forme di sostegno;
 - d) Le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.
3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato per iscritto all'Associazione entro trenta giorni. Contro il provvedimento di cancellazione l'Associazione potrà presentare le proprie osservazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il successivo provvedimento della Giunta sarà definitivo.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

ART. 10 - RICHIESTA DI PARERI

1. Il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse, la consultazione delle libere forme associative iscritte al registro nonché degli enti e organizzazioni di volontariato.
2. Ai fini dell'assunzione di atti relativi a settori nei quali operano i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, la consultazione degli stessi è obbligatoria ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale.

3. La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alle materie di trattazione, può prevedere uno o più delle seguenti modalità:
 - a) assemblea dei rappresentati delle libere forme associative
 - b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine
 - c) richiesta scritta di un parere, da parte del Comune, entro un termine assegnato.
4. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione e la chiarezza del quesito.
5. Il Comune non ha l'obbligo e può non conformarsi alla volontà della consultazione ma, in tal caso, deve darne adeguata motivazione.

ART. 11 – CONSULTE

1. Le consulte sono organismi istituiti in relazione a materie di competenza comunale ed esprimono d'ufficio o su richiesta pareri e proposte.
2. Il Consiglio Comunale, entro 6 mesi dal suo insediamento, delibera in ordine al numero delle consulte da istituire. Con la stessa delibera il Consiglio stabilisce se ed in quali casi la richiesta di parere sia obbligatoria.
3. Alle proposte si applicano le norme di cui all'articolo 65, commi 4, 5 e 6 dello Statuto Comunale.
4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 64 dello Statuto Comunale i componenti di ciascuna consulta comunale non possono essere meno di quattro né più di otto, la metà dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare.
5. Presidente della Consulta è il Sindaco o un suo Delegato.
6. Nel caso in cui la Consulta fosse istituita su materia oggetto di delega assessorile, la Presidenza dell'organismo potrà essere assunta dall'Assessore competente.
7. Le Consulte durano in carica quanto il Consiglio Comunale ed i propri componenti decadono dopo 3 assenze ingiustificate consecutive. Nel verbale delle sedute devono essere specificate le eventuali assenze.
8. Nel caso di assenza di un componente il capogruppo consiliare che lo ha nominato ha sempre il diritto di partecipare alla Consulta.
9. Il Presidente convoca le Consulte con un preavviso scritto di almeno 5 giorni prima, indicando in modo puntuale gli argomenti che saranno oggetto di discussione. E' consentita la convocazione a mezzo posta elettronica previo consenso dei componenti.

10. Sul sito del Comune vengono pubblicate, a cura di ogni Settore di riferimento, le convocazioni delle varie consulte per permettere ai cittadini di partecipare, senza diritto di voto.
11. Il Presidente coordina lo svolgimento delle sedute.
12. La metà più uno dei membri della consulta può chiedere la convocazione della stessa. In tal caso il Presidente la convoca con avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica, entro dieci giorni dalla richiesta.
13. I pareri e le proposte che ogni consulta esprime non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui un parere venga formalizzato, esso deve essere votato a maggioranza semplice dei presenti.
14. Di ogni seduta viene redatto un verbale da parte di un componente indicato ad ogni inizio di seduta. I verbali saranno tenuti presso l'Ufficio Comunale competente ai fini della loro consultazione.
15. Le Consulte devono essere convocate almeno tre volte l'anno.

ART. 12 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. I cittadini ed i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento possono rivolgere al Sindaco istanze su specifici aspetti delle attività dell'Amministrazione o presentare petizioni e proposte per sollecitare interventi finalizzati ad una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni o proposte, presentate in forma scritta, devono essere debitamente firmate e contenere gli estremi necessari per la comunicazione della risposta.
3. Il Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione, sentiti eventualmente gli uffici competenti, esamina le istanze, le petizioni e le proposte, nel caso le stesse vengano ritenute inammissibili, entro i cinque giorni successivi comunica al presentatore indicato, o al primo firmatario in caso di mancata indicazione, le motivazioni del rigetto.
4. Nel caso la risposta del Sindaco risultasse insoddisfacente, i proponenti possono ripresentare con la medesima forma e contenuto l'istanza, la petizione e la proposta alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale che provvederà a deliberare in merito.
5. Il provvedimento assunto dalla Giunta o dal Consiglio Comunale dovrà in ogni caso essere comunicato per iscritto al soggetto proponente.
6. Il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale possono ascoltare i proponenti e valutare con gli stessi la fondatezza e la fattibilità di quanto proposto.

ART. 13 - INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del Consiglio Comunale si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno il 10% degli elettori residenti nel Comune. (dato relativo alle ultime elezioni svolte.)
2. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare sono quelli di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 con esclusione di quelli elencati dell'articolo 56 comma 5 dello Statuto.
3. Le proposte dovranno essere redatte in articoli o in uno schema di deliberazione. Le sottoscrizioni delle proposte dovranno avvenire su moduli forniti dall'Ufficio Segreteria del Comune e vidimati dal Segretario Comunale. Gli spazi riservati alla sottoscrizione dovranno contenere il numero d'ordine, cognome e nome dei sottoscrittori, data e luogo di nascita, residenza, firma, numero d'iscrizione nelle liste elettorali.
4. Le firme apposte sui moduli dovranno essere autenticate cumulativamente su ogni modulo, nei modi stabiliti dall'articolo 21 del D.P.R. 445/2000.
5. Il Sindaco, ricevuta la proposta, entro 30 giorni la inoltra al Consiglio Comunale iscrivendola all'ordine del giorno della convocazione, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
6. Il Consiglio deve deliberare in ordine alla proposta; tale provvedimento, sentiti i promotori, deve essere adottato entro le prime tre successive sedute e comunque entro due mesi dalla data dell'inoltro da parte del Sindaco al Consiglio.
7. Dalla data dell'inoltro, il Consiglio non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.
8. La stessa proposta non può in ogni caso essere ripresentata nei dodici mesi successivi all'inoltro.

ART. 14 – ACCORDI SU PROGETTI

1. Nei settori di competenza comunale e/o in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, tra l'Amministrazione Comunale ed Associazioni iscritte nel Registro possono essere stipulati accordi per lo svolgimento di:
 - a) attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle Associazioni/Gruppi;

- b) attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito di strutture comunali o dipendenti dal Comune;
- c) attività ed interventi innovativi e sperimentali.

2. Gli accordi regolano:

- a) la durata del rapporto di collaborazione;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento dell'Associazione;
- c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
- d) le modalità di risoluzione del contratto.

3. Altre forme di accordi per progetti possono essere attivate con le Associazioni/gruppi iscritti nel Registro per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.

ART. 15 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- 1. I cittadini ed i soggetti di cui all'art.2 del presente regolamento possono accedere alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione Comunale con le modalità di cui al "Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti".

TITOLO III - REFERENDUM COMUNALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 16 – Principi ispiratori

1. Con il presente Titolo viene disciplinato l'Istituto del Referendum Comunale a norma di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dal Titolo III, Capo V, art. 56 dello Statuto Comunale.
2. L'istituto del Referendum costituisce uno strumento importante per favorire la partecipazione e la consultazione dei Cittadini alle più importanti scelte dell'Amministrazione su problematiche di interesse locale ed è pertanto da intendersi quale istituto fondamentale per l'esercizio della democrazia Comunale, per realizzare il raccordo fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi di governo dell'Ente.

ART. 17 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

1. A norma dell'articolo 56 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi, propositivi senza quorum e abrogativi.
2. Gli elettori possono:
 - a) con il referendum consultivo e propositivo senza quorum, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto;
 - b) con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
3. I Referendum consultivo, propositivo e abrogativo non possono essere indetti nelle materie indicate nell'articolo 56, comma 5, dello Statuto e su materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

ART. 18 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

1. Nel referendum consultivo e propositivo senza quorum esercitano il loro diritto di voto i cittadini iscritti nei registri elettorali e i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data fissata per le votazioni.

ART. 19 - Data di effettuazione dei Referendum

1. Il Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 10 giugno ed il 30 giugno. Il Referendum comunale non può aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali

nazionali, regionali, provinciali o comunali o di referendum regionali o nazionali.

ART. 20 - Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione ed è disciplinata dalle disposizioni vigenti per le consultazioni referendarie nazionali in quanto applicabili
2. La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum.
3. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune come meglio specificato nei successivi commi.
4. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi pari al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni.
5. Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione: la giunta comunale provvede ad individuare, assegnare e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione di cui al Titolo III Capo V – Forme di consultazione – dello Statuto Comunale, una superficie di mt 2 di altezza per mt 1 di base;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori dei Referendum una superficie di mt 2 di altezza per mt 1 di base;
6. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera b) del precedente comma
7. L'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici attribuite a ciascun gruppo vengono pubblicate sul sito comunale.
8. Le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio alla presenza eventuale dei capigruppo consiliari. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.

10. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

CAPO II

REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA CONSILIARE

ART. 21 – Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo

1. A norma dell'articolo 58 dello Statuto, il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza dei due terzi dei propri componenti. La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
2. Il referendum può avere ad oggetto le proposte, formulate dalla Giunta o dai Consiglieri comunali, di deliberazioni del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1° febbraio dell'anno antecedente ed il giorno delle votazioni per il rinnovo del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.
5. La proposta di cui al precedente comma 1 è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Responsabile del Servizio finanziario correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.
6. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti- da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

**CAPO III –
REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO/PROPOSITIVO DI INIZIATIVA
POPOLARE SENZA QUORUM**

ART. 22 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo e consultivo/propositivo senza quorum di iniziativa popolare

1. A norma dell'articolo 57 dello Statuto, il Referendum Consultivo e quello propositivo possono essere indetti con richiesta presentata da almeno il dieci per cento dei cittadini residenti al 31.12 dell'anno precedente che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età mentre il referendum abrogativo è indetto su richiesta del 10% degli iscritti nelle liste elettorali al 31.12 precedente al momento della richiesta.
2. I cittadini di cui all'articolo 57 dello Statuto che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di Referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a 7, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Le associazioni che intendono procedere alla raccolta di firme assumono il ruolo giuridico di Comitato Promotore ed il Presidente dell'Associazione assume la rappresentanza del Comitato. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente regolamento.
3. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi moduli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 22.

ART. 23 - Caratteristiche dei moduli per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Ciascun modulo utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina:
 - a) l'intitolazione "Richiesta di referendum comunale ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto";
 - b) in caso di referendum consultivo/propositivo senza quorum, l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini;
 - c) in caso di referendum abrogativo, l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione;
 - d) lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. La seconda, terza e quarta pagina del modulo deve contenere per ciascun sottoscrittore cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, residenza, firma, l'annotazione del documento d'identità nonché per il solo referendum abrogativo lo spazio per l'indicazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

3. Sulla quarta pagina del modulo deve essere previsto lo spazio per l'autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale competente e quello per la certificazione elettorale di competenza del Responsabile del Settore Affari Generali ove prevista.

ART. 24 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum

1. Ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto, il Comitato provvede alla raccolta delle firme prima della presentazione della richiesta di Referendum al Protocollo Generale del Comune. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione autenticata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata su moduli di cui al precedente articolo , previamente vidimati ai sensi del comma 4 dell'art. 57 dello Statuto Comunale. La raccolta di firme su moduli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 e s.m.i., dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
4. Le firme devono essere raccolte entro il termine di novanta giorni dalla data di prima vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme.
5. Non sono considerate valide le firma raccolte oltre il termine di cui al comma 4.

ART. 25 - Presentazione della richiesta di Referendum

1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum al protocollo generale. La richiesta è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, che ne informa il Consiglio e il Sindaco.
2. La richiesta deve essere presentata al protocollo del Comune entro il termine di 120 giorni dalla data di prima vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni dei Referendum abrogativi devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale.
4. La richiesta di referendum, unitamente alle firme prodotte, deve essere trasmessa al Responsabile del settore affari Generali per lo svolgimento

del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione.

ART. 26 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Responsabile del Settore Affari Generali accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di 15 giorni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al numero minimo previsto dall'articolo 57 dello Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall'articolo 57, comma 1 dello Statuto. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.
3. In caso di esito positivo del controllo la richiesta di referendum è trasmessa nel termine indicato al comma 3 articolo 57 dello Statuto alla Commissione per essere sottoposta al giudizio di ammissibilità.
4. La commissione è composta dal Segretario Comunale , da due Responsabili di Settore individuati dal Segretario Comunale previo sorteggio tra i Responsabili che non hanno reso pareri di regolarità tecnica e/o contabile sull'atto oggetto di consultazione referendaria.

ART. 27 - Ammissibilità della richiesta di Referendum

1. La Commissione:
 - a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum a norma dell'articolo 59 dello Statuto, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti;
 - b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
 - c) comunica le determinazioni adottate al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale, al Responsabile del Settore Affari Generali e al Responsabile del Settore Finanziario
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.
4. Qualora la richiesta di Referendum venga presentata dopo il mese di gennaio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

ART. 28 - Data di svolgimento del Referendum

1. Il Referendum deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 18 comma 1, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 26 avvenga entro gennaio. In caso di presentazione successiva la consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

ART. 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo

1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso il Comitato propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione entro 5 giorni successivi all'adozione.
3. La Commissione si riunisce, entro il quinto giorno successivo alla ricezione dell'atto deliberativo incidente sulla procedura referendaria, la Commissione si pronuncia, sentito in contraddittorio il Presidente del Comitato Promotore, in merito nel termine massimo dei cinque giorni successivi.
4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore.
5. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco entro il termine di cinque giorni dal ricevimento mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

ART. 30 - Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora la Commissione, in seguito all'adozione, nello stesso termine di cui al precedente art. 29, comma 1, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione entro 5 giorni successivi all'adozione.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione si riunisce entro il terzo giorno successivo alla data di ricezione della deliberazione consiliare e si pronuncia in merito, sentiti in contraddittorio il Presidente del Consiglio

Comunale ed il Presidente del Comitato Promotore, nel termine massimo dei quattro giorni successivi.

4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore.
5. La modifica del quesito referendario è resa pubblica entro il termine di due giorni dal ricevimento dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti.

CAPO IV
INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

ART. 31 - Formalizzazione della proposta di Referendum

1. La proposta di referendum di iniziativa popolare viene formalizzata in apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il 31 di marzo dell'anno in cui deve svolgersi la consultazione, che fissa i termini del quesito sul quale saranno chiamati a pronunciarsi i cittadini, tenuto conto della decisione della Commissione.
2. La deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
3. La deliberazione deve contenere il preventivo di spesa e ed una specifica attestazione di copertura finanziaria della spesa avente i medesimi contenuti di quella di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, nonché la documentazione ricevuta dalla Commissione e le modalità di finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo. Il Responsabile del Settore Affari Generali adatterà in seguito apposita determina di assunzione del relativo impegno di spesa previa attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 nei limiti di cui al preventivo di spesa di cui sopra.

ART. 32 - Indizione del Referendum

1. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 18 e 30. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
2. Almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e la data di svolgimento del Referendum.
3. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.
4. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum di iniziativa consiliare già indetto decade di diritto, mentre il Referendum di iniziativa popolare già indetto è rinviato.

ART. 33 - Individuazione delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore Affari Generali, ripartisce gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio e forma,

in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.

ART. 34 - Avvisi di convocazione

1. Con il medesimo manifesto di cui all'art. 32 e con l'utilizzo di altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione.
Le sezioni elettorali corrispondono a quelle delle normali elezioni nazionali
La prova di averne diritto al voto viene effettuata mediante esibizione della tessera elettorale in caso di referendum abrogativo

ART. 35 - Uffici di Sezione

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, svolge le funzioni di segretario.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario. L'importo di tale compenso non potrà superare quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia di referendum nazionali.

ART. 36 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Responsabile del Settore Affari Generali, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, procede :
 - a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate ai sensi del precedente articolo 35;
 - b) alla formazione, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine , i Presidenti e gli scrutatori in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. Sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio per la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione non siano presenti il Presidente di seggio o gli scrutatori, si procede alla loro sostituzione ai sensi della normativa nazionale in materia.

ART. 37 - Schede per il referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito da sottoporre al giudizio degli elettori letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso il protocollo generale del Comune.

ART. 38 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. All'atto della costituzione del seggio, il Presidente prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Segretario generale e dal Responsabile del Settore Affari Generali, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria, le istruzioni contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti dal procedimento referendario predisposte dall'ufficio elettorale comunale e quant'altro occorre; il Presidente di Seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato.

ART. 39 - Costituzione del seggio

1. Alle ore 7,00 del giorno della consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 36, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle nel rispetto delle istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum.
3. Nel caso in cui il numero dei Referendum da tenersi sia superiore a tre, la costituzione del seggio ha luogo alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione per l'effettuazione delle operazioni indicate al comma 2.
4. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale nonché previa esibizione della tessera elettorale in caso di

referendum abrogativo, o altro idoneo documento il cui numero è annotato dall'ufficio di sezione in apposito registro, senza che venga apposto sulla tessera alcun timbro, e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

5. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell'arco temporale dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

ART. 40 - Scrutinio dei voti

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente alla consegna al Comune delle liste elettorali utilizzate per la votazione, dei registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali nonché delle schede residue autenticate e non autenticate, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum.
L'ufficio di sezione procede quindi allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso il Protocollo Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente regolamento.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 41, i plichi contenenti:
 - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati
 - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
 - le schede valide;
 - il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

ART. 41 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, un rappresentante del Comitato Promotore e uno di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i., dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

ART. 42 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'ufficio di garanzia per il Referendum le cui funzioni sono esercitate dalle medesime persone che compongono la commissione per l'ammissibilità del referendum composto dal Segretario generale o suo delegato, dal Responsabile del Settore Affari Generali e da un altro dipendente ~~che~~ assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L'Ufficio di Garanzia per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L'Ufficio di Garanzia per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale, di cui l'originale resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune e la copia conforme all'originale è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale ai fini dell'adozione della deliberazione con la quale il Consiglio prende atto dell'esito della consultazione.

ART. 43 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione il 40% dei diritto al voto, il Consiglio comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare, salvo deliberi, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, di non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, demandando al Sindaco la proclamazione del risultato del Referendum e la comunicazione dei provvedimenti assunti.
3. In caso di Referendum consultivo/propositivo senza quorum il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni. Anche per tale tipo di Referendum il Consiglio Comunale può deliberare, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, di non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, demandando al Sindaco la proclamazione del risultato del Referendum e la comunicazione dei provvedimenti assunti.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 44 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

TITOLO IV STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 45 - ASSEMBLEE PUBBLICHE PER I NUOVI RESIDENTI

1. L' Assessorato alla Partecipazione promuoverà una volta all'anno un incontro pubblico con i cittadini nuovi residenti e l'Amministrazione Comunale per far conoscere gli amministratori e tutti i servizi presenti sul territorio.

ART. 46 – ASSEMBLEE PUBBLICHE DI PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITÀ DELL'ENTE

1. L'Amministrazione favorisce la partecipazione da parte dei cittadini organizzando assemblee pubbliche per la presentazione di progetti di interesse pubblico e per recepire istanze dei cittadini.
2. In particolare l'Amministrazione promuove annualmente assemblee per illustrare il bilancio e per recepire eventuali richieste in vista della stesura del medesimo.
3. L'Amministrazione incoraggerà il coinvolgimento delle consulte e delle associazioni nella stesura delle linee guida per la formazione del bilancio anche attraverso vari strumenti quali assemblee, questionari, sito web, ecc...

ART. 47 - SUPPORTO ALLA VITA E ALL'ATTIVITÀ DI GRUPPI, PARTITI, MOVIMENTI, ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Agrate Brianza sostiene l'attività e l'azione di gruppi organizzati con finalità dichiarata, partiti, istituzioni scolastiche, rappresentanze sindacali movimenti e associazioni come definiti all'art. 1, comma 6 lettera b), attraverso la messa a disposizione di sale comunali per lo svolgimento di incontri pubblici e favorisce altresì la normale attività degli stessi mediante utilizzo degli spazi di proprietà comunale secondo le modalità indicate da apposito regolamento per l'utilizzo delle sale comunali.
2. Il Comune favorisce infine lo sviluppo del dibattito democratico all'interno del Consiglio Comunale attraverso l'individuazione di un locale a disposizione dei gruppi consiliari, una sera alla settimana, in materia fissa e continuativa, per riunioni e attività ordinaria, a titolo gratuito, con l'unico vincolo di non impedire in alcun modo l'accesso ad alcun cittadino.

ART. 48 – UTILIZZO BACHECHE

1. Per l'utilizzo delle bacheche comunali si rimanda al vigente Regolamento comunale dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e agli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale relativi alla definizione degli spazi in esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni e modalità di utilizzo delle bacheche comunali.

ART. 49 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento degli Istituti e Strumenti di Partecipazione sostituisce il Regolamento degli Istituti di Partecipazione approvato con deliberazione consiliare n. 70 in data 28.11.2013 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 7 in data 26.02.2015.
2. Ad esecutività della deliberazione di approvazione il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo online per quindici giorni.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in conformità alle disposizioni vigenti.